



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile Nrg 6595/2018 promossa da:

[Redacted]

attrice;

CONTRO

Unicredit Spa,

[Redacted]

[Redacted]

convenuta.

Oggetto: contratti bancari.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Attrice: "...nel merito

- accertata e dichiarata l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art.

1283 c.c., condannare, ex art. 2033 c.c., Unicredit s.p.a. alla restituzione, in favore di []
[], della somma di Euro 72.636,34, o di quella somma maggiore o minore che
risulterà di giustizia, oltre interessi decorrenti dalla data della domanda;

- accertata e dichiarata l'applicazione di interessi usurari ex art. 644 c.p. e la loro
nullità ex art. 1815 c.c., condannare, ex art. 2033 c.c., Unicredit s.p.a. alla restituzione, in
favore di [], della somma di Euro 27.134,38, o di quella somma maggiore o
minore che risulterà di giustizia, oltre interessi decorrenti dalla data della domanda,
nonché alla restituzione, sempre in favore della concludente, della somma di Euro
13.987,43, o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, a titolo di spese
collegate al credito corrisposte nei trimestri in cui è stata rilevata usura;

- accertata e dichiarata la nullità ex art. 1418 c.c. per violazione dell'art. 1346 c.c.
della commissione di massimo scoperto, condannare Unicredit s.p.a. alla restituzione, ex
art 2033 c.c., della somma di Euro 21.307,37, o di quella somma maggiore o minore che
risulterà di giustizia, oltre interessi decorrenti dalla data della domanda;

- accertata e dichiarata l'illegittimo addebito della Commissione di
Istruttoria Veloce per mancanza di avvenuta istruttoria, condannare Unicredit s.p.a. alla
restituzione, ex art 2033 c.c., della somma di Euro 5.800,00, o di quella somma maggiore o
minore che risulterà di giustizia, oltre interessi decorrenti dalla data della domanda;

in via istruttoria: ...

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori come per
legge”.

Convenuta: “Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e
declaratoria anche incidentale, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa riconvocazione a
chiarimenti del CTU finalizzata alla integrazione dell'elaborato con un ricalcolo che applichi
la metodologia di annualizzazione degli oneri indicata dalla Banca d'Italia:

- in via preliminare di merito, respingere tutte le domande dell'attrice in quanto,
quelle ripetitorie, rinunciate nell'accordo transattivo del 15.09.2015 e quelle di nullità
prive di interesse ad agire in relazione a un rapporto estinto; - in via preliminare di merito
graduata, dichiarare prescritta qualsiasi pretesa ripetitoria di pagamenti intervenuti sul
conto corrente in causa anteriormente al decennio a ritroso dal primo atto interruttivo ex

adverso provato, ossia prima del 9.03.2008; - nel merito, in via principale, rigettate le istanze istruttorie avversarie perché inammissibili ed esplorative, respingere tutte le domande formulate dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese, anche di CTU e CTP, e compenso di causa”.

MOTIVAZIONE

Il rapporto bancario dedotto in giudizio è relativo al conto corrente di corrispondenza identificato con il n. 1174185, aperto in favore della [] presso l'Unicredit Spa, a decorrere certamente già dal 20.04.1998 (data alla quale risale il primo documento contabile agli atti) e sino al 05.05.2017, quando è stato estinto con saldo zero (doc. 1b fasc. att.).

A tale rapporto principale sono acceduti nel tempo alcuni contratti di apertura di credito: del 28.04.1998 (doc. 4 fasc. att.), dell'11.11.2005 (doc. 13 fasc. conv.), del 28.05.2008 (doc. 14 fasc. conv.), del 02.10.2009 (doc. 15 fasc. conv.), del 25.07.2014 (doc. 16 fasc. conv.) e del 15.09.2015 (doc. 5 fasc. att.) ed infine un atto di rimodulazione e rientro del 15.09.2015 (doc. 5b fasc. att.).

Le domande attoree hanno ad oggetto la condanna della convenuta al pagamento delle somme indebitamente percepite in conseguenza dell'illegittima applicazione di interessi usurari, ultralegali e anatocistici, della commissione di massimo scoperto, della commissione di istruttoria veloce e di altre spese collegate all'erogazione del credito; somme complessivamente quantificate nella perizia econometrica di parte in € 140.865,51 (doc. 3 fasc. att.).

Costituendosi in giudizio, la banca ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità delle domande ripetitorie, visto l'accordo transattivo del 15.09.2015; in via subordinata, la prescrizione del diritto a ripetere i pagamenti effettuati ante 03.03.2008; nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese avversarie.

All'esito dello svolgimento della consulenza tecnica e della successiva integrazione, in cui sono state prospettate più soluzioni al quesito, il Tribunale ritiene di aderire all'ipotesi "A1", come rettificata nell'integrazione del 16.02.2021 e ivi riassunta nella tabella a p. 10, da cui emerge l'esistenza di un credito della correntista di € 20.726,08.

Prima di entrare nel merito della soluzione suddetta, è necessario trattare l'eccezione formulata dalla convenuta nella comparsa conclusionale del 09.09.2020, inerente al difetto di legittimazione attiva di [] relativamente alle domande formulate ex art. 2033 c.c.; difetto che la convenuta motiva rilevando che l'estinzione del conto corrente e del relativo saldo a debito è avvenuta tramite pagamento non da parte della debitrice principale, ma da parte di un soggetto terzo datore di pegno, [] [], amministratore e legale rappresentante della [], i cui titoli sono stati liquidati per € 49.860,20 e utilizzati per estinguere il debito della società.

Anzitutto preme rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, tale eccezione può essere esaminata in quanto relativa all'accertamento della legittimatio ad causam, una condizione dell'azione che va intesa come diritto potestativo ad ottenere dal giudice una decisione di merito a prescindere dall'effettiva titolarità del medesimo rapporto e per questo rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio (Cass. Sez. Un. 2951/2016, sulla linea di demarcazione tra la legittimatio ad causam e il concetto di effettiva titolarità del rapporto).

Venendo al merito della questione, è fatto pacifico che l'estinzione del conto corrente in data 05.05.2017, con saldo zero, sia il frutto della realizzazione della garanzia pignorizia costituita da [] e che pertanto difetti l'elemento costitutivo dell'avvenuto pagamento da parte della società, necessario perché la stessa possa azionare il rimedio ex art. 2033 c.c..

A ciò consegue che l'eccezione è fondata e la domanda di condanna formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 2033 c.c. non può essere accolta.

Ciò posto, sebbene sia preclusa al Tribunale una pronuncia nel merito relativa alla domanda di condanna, altrettanto non può dirsi per ciò che attiene alla domanda di accertamento, anch'essa espressamente formulata dall'attrice nelle proprie conclusioni, quale domanda logicamente pregiudiziale.

Rispetto a tale domanda è indiscussa la legittimazione attiva della [] e l'interesse della stessa ad ottenere l'accertamento dell'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno dalla banca e ciò soprattutto considerando che tale accertamento riverbera i propri effetti sostanziali anche nei rapporti interni fra debitrice

principale e garante, a fronte dell'eventuale esercizio del diritto di rivalsa del secondo nei confronti della prima.

Venendo al merito della domanda di accertamento, occorre considerare che la CTU è stata oggetto di una integrazione, la quale, su ordine del giudice, ha implicato la divisione del rapporto di conto corrente in due periodi distinti, il cui confine è tracciato dall'accordo di rimodulazione concluso dalle parti il 15.09.2015, sulla cui qualificazione giuridica ed effetti quindi è opportuno soffermarsi preliminarmente.

A tale accordo, denominato *“Affidamenti regolati in conto corrente: atto di rimodulazione e rientro”* (doc. 5b fasc. att.), deve riconoscersi il valore di una transazione semplice non novativa, della quale sussistono nel caso di specie entrambi i profili tipici, l'idoneità a prevenire liti di possibile insorgenza e la reciprocità di concessioni, ambedue desumibili dal fatto che, da un lato, la banca rinuncia alla possibilità di chiedere l'immediato pagamento del saldo debitore e concede la possibilità di rientrare del debito con importi e scadenze differenti rispetto a quelle precedentemente concordate e, dall'altro lato, la debitrice principale *“rinuncia all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o contestazioni, anche in sede giudiziali, relativa alla tenuta dei rapporti in parola, con particolare ma non esclusivo riferimento alle metodologie di liquidazione e computo degli interessi applicate dalla Banca a far data dall'accensione del rapporto”* (punto 4 del contratto), eccezione o contestazione che può riguardare evidentemente i soli comportamenti della banca nella tenuta del conto anteriori e potenzialmente idonei a determinare una lite (circostanza peraltro confermata dal radicamento del presente giudizio).

Con riguardo poi all'efficacia della transazione sui rapporti dedotti in giudizio, va rilevato che la stessa opera, per il periodo antecedente alla sua stipula, su tutti i rapporti allora vigenti tra le parti e regolati sul conto corrente n. 1174185. E questo, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, si evince con chiarezza dal tenore letterale della premessa 2 (p. 2), dove si fa riferimento all'esposizione complessiva nei confronti della banca, per un importo di € 53.894,05, di cui la cliente si riconosce debitrice *“ogni eccezione e riserva rimossa”*, e dell'art. 2 (p. 3), dove viene riportata una tabella recante il piano di rimodulazione e progressiva riduzione, non solo relativamente agli affidamenti A

e B ma anche relativamente all'“*Esposizione*” di cui alla premessa 2, relativa al rapporto di conto corrente n. 1174185 e a tutti agli affidamenti ivi regolati e allora vigenti.

Essa non può invece operare riguardo alla domanda di accertamento avente ad oggetto l'illiceità degli interessi usurari, che non è preclusa dall'atto di rimodulazione e rientro, il quale, come accordo transattivo, in forza dell'art. 1972 c. 1 c.c. è parzialmente nullo, laddove ha ad oggetto quelle clausole del rapporto originario che, comportando l'applicazione di interessi superiori alla soglia d'usura, sono contrarie a norme imperative e quindi illecite.

Sulla scorta di tale qualificazione giuridica, ha operato correttamente la consulente nella propria integrazione, laddove, muovendo dall'ipotesi A1 della consulenza originaria, ha proceduto, per i periodi anteriori al 15.09.2015, ed esclusi i trimestri di usura, a riquantificare il saldo del conto corrente, mantenendo le commissioni di massimo scoperto e la commissione di messa a disposizione veloce come addebitate dalla Banca, oltre all'effetto anatocistico derivante dall'addebito delle competenze pur in assenza di pari periodicità e di specifica comunicazione accettata dal correntista (“*Fermo il resto.*”, p. 9 CTU integrativa).

Venendo all'esame degli ulteriori profili oggetto di accertamento, si rileva che la consulente, per la verifica delle rimesse solutorie, ha preso come riferimento, in una prima ipotesi - la 1 - la data di notifica dell'atto di citazione (09.03.2018) e in una seconda - la 2 - la data della richiesta alla banca ex art. 119 TUB (13.02.2017), rimettendo al giudice l'individuazione dell'atto idoneo ad interrompere la prescrizione e a fungere quale dies a quo di decorrenza a ritroso del termine decennale.

Questo Tribunale, aderendo alla soluzione A1 prospettata dal consulente, individua tale momento di decorrenza nel giorno 09.03.2018, quando è stato notificato l'atto di citazione del presente giudizio alla banca, ritenendo invece atto non idoneo ad interrompere la prescrizione la richiesta di documentazione inoltrata dalla correntista in data 13.02.2017 ex art 119 TUB, e ciò conformemente a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, secondo cui, affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell'art. 2943 c. 4 c.c., esso deve contenere anche l'esplicitazione di una pretesa, vale a dire una intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito, anche tramite il suo

rappresentante, di fare valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora (Cass. 15067/2001).

La richiesta inoltrata dalla correntista ex art. 119 TUB a mezzo del proprio legale (doc. 9 fasc. att.) non ha tali requisiti, dal momento che nella stessa l'attrice si è limitata a chiedere copia dei contratti, riservando un'azione giudiziale per l'esibizione degli stessi, senza né dedurre l'illegittimità delle spettanze della banca, né manifestare alcuna pretesa ripetitoria dei pagamenti già eseguiti.

Per quanto concerne le questioni relative all'usura, la rag. [REDACTED] nella soluzione A1, ha preso in considerazione i tassi soglia pro tempore vigenti relativi alla categoria di operazioni "Aperture di credito in conto corrente" e ha determinato il T.E.G., conformemente a quanto espressamente disposto nel quesito, secondo le indicazioni della Banca d'Italia pro tempore vigenti ed i dettami di cui a Cass. Sez. Un. 16303/2018.

In applicazione di tali principi e parametri, la consulente ha così individuato un totale di 6 trimestri interessati dall'usura (2³4⁴ trim. 2013, 1³ trim. 2014, 1² trim. 2015) e ha proceduto, limitatamente a questi, all'eliminazione di qualsivoglia remunerazione versata dalla correntista alla banca.

Nell'ambito di questa soluzione, le conclusioni della consulente, recepite nella soluzione A1 a cui questo Tribunale aderisce e rinvia, sono pienamente condivisibili, essendo fondate su verifiche analitiche e sulla corretta ricostruzione dei principi che regolano la materia.

Non meritano invece accoglimento le contestazioni sollevate dalle parti in merito alla modalità di individuazione dei trimestri in usura, che sono state adeguatamente considerate e confutate dalla consulente con le controdeduzioni di cui all'allegato 3 della consulenza (pp. 6 e 9).

Rispetto agli interessi anatocistici invece, ferme le distinzioni tra il periodo pre e post accordo di rimodulazione di cui si è già detto (p. 9 integr. CTU), è corretta l'eliminazione della capitalizzazione operata dalla consulente, mancando un contratto o una comunicazione approvata dal cliente che preveda pari periodicità nella chiusura ed addebito/accredito degli interessi. (p. 34 CTU)

In merito alla commissione di massimo scoperto, si osserva che nel contratto di affidamento del 28.04.1998 essa è genericamente indicata con l'acronimo CMS e

l'importo 0,125, senza alcuna altra indicazione circa la base di calcolo e le modalità e la periodicità dell'addebito.

Ne discende che la stessa, così formulata, è indeterminata, a ciò conseguendo che, in applicazione dell'art. 1346 c.c., la consulente ha correttamente provveduto a stornarla dal ricalcolo.

Nei successivi contratti di apertura di credito invece (11/11/2005 e 28/05/2008) la clausola risulta così formulata: *"Commissione sul massimo scoperto trimestrale: sul fido (indicazione della percentuale) oltre il limite del fido (indicazione della percentuale)"*. Correttamente quindi la consulente, ritenendo la base di calcolo chiaramente individuata nel picco massimo di scoperto, intra od extra fido, l'ha mantenuta così come pattuita, relativamente al periodo successivo all'11.11.2005.

Sul punto, le deduzioni di segno contrario proposte dall'attrice sono state adeguatamente considerate ed efficacemente confutate dalle controdeduzioni della consulente di cui all'allegato 3 (p. 4), a cui il Tribunale aderisce e fa espresso rinvio.

In ultimo, quanto alla commissione di istruttoria veloce, si osserva che, come rilevato dalla consulente, la medesima non appare pattuita in nessuno dei contratti prodotti, con la conseguenza che, laddove addebitata, correttamente si è provveduto a stornarla.

Per tutti gli esposti motivi, nel pieno recepimento delle conclusioni rassegnate dalla consulente nella soluzione A1, condivise dal Tribunale perché frutto di ricognizioni e verifiche analitiche, svolte nel pieno rispetto dei principi individuati dal quesito e nel contraddittorio tra le parti, il saldo rettificato del conto corrente al 31.12.2016 (ultimo estratto documentato in atti) è risultato essere pari ad € 19.416,20 a debito della correntista, contro un saldo originario di € 40.142,22, a ciò conseguendo dunque una differenza a credito della correntista di € 20.726,08 (p. 10 integr. CTU).

Tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, le spese di lite sostenute dall'attrice si liquidano in € 13.430,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento) ed € 786,00 per spese, con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.

La divergenza tra le somme richieste e l'entità del credito accertato giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di $\frac{3}{4}$, mentre la quota di $\frac{1}{4}$ va posta a carico della convenuta.

Le spese della consulenza tecnica vanno poste a carico dell'attrice nella misura di $\frac{3}{4}$ e della convenuta nella misura di $\frac{1}{4}$.

La mancata partecipazione al procedimento di mediazione da parte dell'Unicredit Spa, fatto pacifico oltre che non giustificato in alcun modo da quest'ultima, in tal senso non essendo sufficienti le osservazioni rese all'organo di mediazione a mezzo della mail del 30.06.2017 (doc.11 fasc. att.), implica la condanna della stessa, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 c. 4 bis D.Lgs. 28/2010, al pagamento di una somma d'importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, da versarsi all'entrata del bilancio dello Stato.

PQM

Definitivamente pronunciando,

respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione;

dichiara che il conto corrente n. 1174185 presso l'Unicredit Spa alla data del 31.12.2016 ha un saldo di € 19.416,20 a debito della [];

rigetta le altre domande proposte dalla [] nei confronti dell'Unicredit Spa;

liquida le spese di lite sostenute dalla [] in € 13.430,00 per compenso ed € 786,00 per spese, con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre Cpa e Iva;

condanna l'Unicredit Spa a rimborsare alla [] le spese di lite nella misura di $\frac{1}{4}$;

pone le spese della consulenza tecnica a carico della [] nella misura di $\frac{3}{4}$ e dell'Unicredit Spa nella misura di $\frac{1}{4}$;

condanna l'Unicredit Spa a versare all'entrata del bilancio dello Stato € 759,00.

Torino, 08/06/2021.

IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati

Minuta redatta dalla Mot dr.ssa Martina Cacioppo.